



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

N. 3061 Sen.  
N. 2895 Rep.  
N. 15 F.N.

composta da:

Dott. Baldo Marescotti - Presidente  
Dott. Maria Rosaria Sodano - Consigliere relatore  
Dott. Domenico Bonaretti - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di impugnazione di lodo promossa con atto di citazione notificato il 17.09.12 in persona dell'Ufficiale giudiziario dell'Unep della Corte di appello di Milano e decisa nella camera di consiglio del 29 giugno 2015

TRA

.....  
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  
.....  
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Impugnante

CONTRO

.....  
rappresentante dott ..... in persona del legale  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti .....  
..... ed elettivamente domiciliato presso lo studio



## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza desistesse, così giudicare:

- In via rescindente: dichiarare ex art. 829, n. 9 c.p.c. e comma 3 c.p.c., la nullità e/o l'inefficacia, anche parziale, del lodo arbitrale pronunciato inter partes in data 17 novembre 2011, per le ragioni esposte in narrativa con ogni statuizione conseguente;
- In via rescissoria: respingere le domande proposte da \_\_\_\_\_ con la domanda di arbitrato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. \_\_\_\_\_ non è tenuto al pagamento di quanto stabilito nel Lodo in relazione ai fini ivi rubricati sub d \_\_\_\_\_
- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata in capo al sig. \_\_\_\_\_ la violazione di obblighi di legge e/o di statuto contestati e che tale violazione è stata produttiva di danni per società, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità della società attrice ex art. 1227 c.c. nella produzione dei lamentati danni e, per l'effetto, diminuire il risarcimento dei danni dovuti da \_\_\_\_\_ secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
- In via istruttoria: ammettere ove non già fatto le istanze istruttorie formulate in atti.
- In ogni caso con vittoria spese e compensi di lite, comprese le spese generali, nonché con costi, spese ed oneri sostenuti nel procedimento arbitrale.

### NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:

1. dichiarare inammissibili, per tutte le ragioni esposte in atti (anche ex art. 348-bis c.p.c.), ovvero infondate, le domande proposte dal sig. \_\_\_\_\_ e per l'effetto, confermare il lodo impugnato;

2. con vittoria di competenze, compensi e spese di lite, inclusa — in quanto occorra — la rifusione e comunque l'accertamento dell'obbligo alla rifusione \_\_\_\_\_ da parte del sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ agli importi pagati dalla Società per la registrazione del lodo impugnato e del decreto del Tribunale di Milano, depositato il 27.2.12, con cui tale lodo è stato dichiarato esecutivo, e pari rispettivamente a \_\_\_\_\_).

Per il denegato caso in cui si dovesse dar corso al giudizio rescissorio, si chiede l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate da \_\_\_\_\_ nel procedimento arbitrale e che qui si ritrascrivono:

"Voglia l'Ill.mo Collegio Arbitrale adito, contrariis reiectis, previi gli opportuni accertamenti e declaratorie:

- a) accertare e dichiarare in capo al signc. \_\_\_\_\_ la violazione degli obblighi di legge e/o di statuto nell'esercizio dell'attività di Amministratore Delegato di \_\_\_\_\_
- b) condannare il medesimo sig. \_\_\_\_\_ al risarcimento, in favore della Società di tutti i danni patenti, che si indicano nella somma di Euro \_\_\_\_\_ o nel \_\_\_\_\_

2



maggior importo che risulterà ad essa dovuto in corso di causa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria:

- c) condannare altresì il signor \_\_\_\_\_, previi gli opportuni accertamenti, al risarcimento del maggior danno -anche per lesione del diritto all'immagine della Società - subito da \_\_\_\_\_ in conseguenza dell'illecita condotta posta in essere nel periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore delegato della Società, danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa.

- In via subordinata rispetto ai punti (a) e (b) nel merito:

d) accertare e dichiarare in capo al signor \_\_\_\_\_ la violazione degli obblighi di legge e/o di statuto nell'esercizio dell'attività di Amministratore Delegato di \_\_\_\_\_

e) condannare il medesimo sig. \_\_\_\_\_ al risarcimento, in favore della Società, di tutti i danni patiti e patendi, nell'importo che risulterà ad essa dovuto ad esito del procedimento, oltre ad interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria.

- In ogni caso: condannare il Sig. \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, nonché delle spese, diritti ed onorari di difesa della \_\_\_\_\_

- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la quarta memoria autorizzata per \_\_\_\_\_ e non ammesse"

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con lodo del 17.11.2011, il Collegio arbitrale, nominato in forza di clausola compromissoria contenuta all'art. 21 dello statuto della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, pronunciando nel procedimento promosso da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ avente ad oggetto la domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti dalla società in conseguenza degli atti di mala gestio da lui posti in essere nella sua qualità di amministratore delegato di \_\_\_\_\_

- ha rigettato in via preliminare l'eccezione di incompetenza sollevata da \_\_\_\_\_ sul presupposto della contestuale pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto innanzi al Tribunale di Milano, rilevando che la società - in sede di giudizio ordinario - aveva dichiarato espressamente di non voler rinunciare al deferimento della controversia dinanzi al Collegio arbitrale e di aver promosso il giudizio innanzi al Tribunale in via esclusivamente cautelativa al fine di scongiurare il rischio, laddove il Collegio arbitrale si fosse dichiarato incompetente, di una eventuale inefficacia dei provvedimenti cautelari nel frattempo ottenuti da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_

- ha accolto la domanda di risarcimento danni formulata da \_\_\_\_\_, condannando il convenuto al pagamento della somma complessiva di \_\_\_\_\_, oltre interessi, per aver posto in essere i seguenti atti di mala gestio consistiti \_\_\_\_\_



- ha infine rigettato la domanda formulata ex art. 1227 c.c. de nonché la domanda di per il risarcimento del maggior danno patito per lesione all'immagine della società per assenza di prove in merito.

2. Il lodo è stato impugnato da , che ha chiesto la riforma della decisione e l'accoglimento delle domande proposte nel procedimento arbitrale sulla base dei seguenti motivi di gravame:
  - 2.1 nullità del lodo a causa della coeva pendenza dinanzi al Tribunale di Milano della causa promossa da per i medesimi fatti contestati in sede di giudizio arbitrale;
  - 2.2 nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio nonché ai sensi dell'art. 829, c. 3 c.p.c. per violazione di regole di diritto in relazione all'addebito di omessa presentazione del (sub punto D) del lodo), deducendo che la decisione era stata, in merito, assunta dal Collegio in assenza di specifiche prove in relazione ai fatti contestati e senza tener conto delle eccezioni e della documentazione prodotta dallo stesso impugnante circa la mancanza di ogni responsabilità in capo a Donadoni;
  - 2.3 la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1 n. 9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio nonché ai sensi dell'art. 829, c. 3 c.p.c. per violazione di regole di diritto in relazione all'addebito di omessa ed errata presentazione di (sub punto E) del lodo), posto che la domanda di risarcimento era stata accolta nonostante - la società - non avesse mai prodotto in giudizio il verbale attestante



comunque senza tenere in debita considerazione le prove contrarie fornite dall'impugnante.

3. [...] si è costituita con comparsa del 06.03.13 e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione per le seguenti ragioni: a) i motivi di gravame, esulando dalle specifiche nullità previste al primo comma dell'art. 829 c.p.c., avevano fatto esclusivo riferimento a questioni di merito, non suscettibili di esame in sede di appello ed erano stati sollevati per pretesa violazione di regole di diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 829 c.p.c.; b) l'impugnante non aveva formulato alcuna specifica censura in riferimento alle nullità ex art. 829 c.p.c. né aveva fatto doverosa distinzione tra la fase rescindente e quella rescissoria; c) i motivi di gravame si riferivano - tutti - alla valutazione dei fatti e delle prove acquisite, giudizio rimesso all'esclusiva competenza degli arbitri; ha chiesto, nel merito, la conferma della decisione arbitrale e la refusione degli importi corrisposti per le imposte di registro dovute per la registrazione del lodo impugnato e del decreto dichiarativo dell'esecutività del lodo medesimo.
4. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 29 giugno 2015.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### 5. Sulla questione di competenza del Collegio arbitrale

Va in primo luogo rilevato che l'eccezione preliminare di incompetenza del Collegio arbitrale formulata nell'atto introduttivo è stata rinunciata dall'impugnante in sede di precisazione delle conclusioni, a seguito dell'intervenuta declaratoria di incompetenza del Tribunale di Milano in relazione alla causa promossa nei confronti di [...] per i medesimi fatti sottoposti al giudizio del Collegio arbitrale.

##### 6. Sull'ammissibilità dell'impugnazione per violazione di regole di diritto ai sensi dell'art. 829, comma 3 c.p.c. (come modificato dal D. L.vo. 40/2006)

Va preliminarmente esaminata la questione circa l'applicabilità al caso di specie del limite previsto dalla nuova formulazione dell'art. 829, c. 3 cpc, che preclude in sede di gravame la formulazione di motivi di censura inerenti la violazione di norme di diritto, salvo il caso in cui le parti abbiano espressamente pattuito tale possibilità in sede di stipulazione della clausola compromissoria.

Ritiene questa Corte che il novellato art. 829 c.p.c. trova applicazione in riferimento a tutti i procedimenti per i quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di

 5



entrata in vigore del decreto n. 40/2006, in ossequio a quanto stabilito espressamente dall'art. 27, comma 4 del D. Lvo. n. 40/2006.

Deve pertanto essere rigettata la tesi sostenuta dall'impugnante secondo cui ai procedimenti arbitrali attivati in forza di clausola compromissoria avente data anteriore al 2006 (nel caso di specie nel 2004) si applica la previgente disciplina, trattandosi di una interpretazione che non tiene conto del puntuale dato normativo che ha disciplinato il regime transitorio della materia, estendendo l'applicabilità dell'art. 829 c.p.c. - così come riformato - anche ai procedimenti nei quali la clausola compromissoria è stata stipulata precedentemente alla riforma.

Ne deriva che il presente giudizio, instaurato con domanda di arbitrato del 9.6.10, è regolato dal vigente art. 829 c.p.c. e i motivi di gravame di seguito esposti dovranno essere sottoposti ad una giudizio conforme alla disciplina e ai limiti in esso previsti.

#### 7. Sulla questione di nullità del lodo in relazione all'addebito del

L'impugnante ha innanzitutto eccepito la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1 n. 9 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 829, c. 3 c.p.c. in relazione all'addebito di omessa

... 1. Ritiene in particolare ... che la decisione di condanna è stata assunta in assenza di specifiche prove in relazione ai fatti contestati e senza tener conto delle eccezioni e della documentazione prodotta dallo stesso impugnante che, al contrario, hanno provato la sua assoluta estraneità ai fatti.

L'assunto è inammissibile.

Deve infatti osservarsi che la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1) n. 9) per violazione del principio del contraddittorio può trovare applicazione nei casi in cui nel giudizio arbitrale vi sia stata una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale in relazione sia agli atti del giudizio sia alle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007).

Tale ipotesi non pare potersi riscontrare nel caso di specie, posto che le censure mosse dall'impugnante involgono questioni di merito circa la valutazione delle prove da parte del Collegio, le quali a nulla rilevano ai fini della violazione del diritto di difesa dell'impugnante, quest'ultimo regolarmente esercitato da entrambe le parti nel corso del procedimento attraverso il deposito delle rispettive memorie difensive nonché la produzione di copioso materiale probatorio, documentale e testimoniale.



Va inoltre rilevata l'inammissibilità del presente motivo di gravame in relazione al comma 3 dell'art. 829 c.p.c., essendo preclusa all'impugnazione de qua, come meglio specificato sopra, la deduzione di errori di diritto di cui sia viziato il lodo oggetto di impugnazione. Il presente motivo di gravame non può ritenersi, inoltre, ammissibile anche in considerazione del fatto che la nullità del lodo per violazione di norme di diritto non può essere contestata in riferimento alla valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass. civile, Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 28/02/2006).

8. Sulla questione di nullità del lodo in relazione all'addebito della omessa ed errata

Con ulteriore motivo di gravame l'impugnante ha dedotto la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, c. 1 n. 9 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 829, c. 3 c.p.c. in relazione all'addebito di omessa ed errata. A tal riguardo è stato rilevato che la domanda di risarcimento è stata accolta in assenza di prova del verbale attestante gli accertamenti eseguiti e comunque senza tenere in debita considerazione delle prove contrarie prodotte durante il corso del procedimento arbitrale. Il motivo non può trovare accoglimento in quanto inammissibile. Valgono in merito le medesime considerazioni espresse nel capo che precede relative alla ravvisata insussistenza della violazione del principio del contraddittorio, oltre che dell'errore di diritto circa l'errata interpretazione da parte del giudice arbitrale delle risultanze probatorie, trattandosi di questioni precluse alla Corte sia sotto il profilo della ineducibilità in tale giudizio degli errori di diritto - atteso il tenore della clausola compromissoria - che con riguardo alla concreta impossibilità di poter rivalutare - in questa sede - questioni di merito di esclusiva cognizione del giudice arbitrale per espressa volontà negoziale (Cass. civile, Sez. 1, Sentenza n. 4397 del 28/02/2006).

9. Sulla domanda di restituzione delle spese di arbitrato sostenute da

Va infine accolta la domanda di accertamento e di condanna svolta da [redacted] circa l'obbligo della controparte alla rifusione degli importi di imposta di registro corrisposti da [redacted] per la registrazione del lodo arbitrale impugnato e del decreto del Tribunale di Milano che ha deliberato l'esecutività del lodo, per costi pari rispettivamente ad E. [redacted] ed E. [redacted].





(cfr. doc. F e G fasc. di appello di ...).

A tal riguardo si osserva che tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. va compresa l'imposta di registrazione della sentenza (nel caso di specie del lodo), riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, mentre resta escluso il tributo riguardante gli atti da registrare nell'importo fisso dovuto in sede di registrazione della sentenza, in relazione ai quali l'obbligo del pagamento dell'imposta sorge direttamente dalla legge di registro e dalla stipulazione del negozio (Cass. civile, Sez. 2, Sentenza n. 8481 del 22/06/2000).

Ne deriva pertanto l'obbligo dell'impugnante soccombente di provvedere alla rifusione degli importi già pagati da ... a titolo di imposta di registro per il lodo oggetto di causa nonché per il decreto dichiarativo dell'esecutività del lodo emesso dal Tribunale di Milano.

10. Per tutte le ragioni sopra esposte, la Corte giudica l'impugnazione infondata. Per effetto della soccombenza, ... è tenuto al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in E oltre accessori di legge.

## PQM

### La Corte

disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, sull'impugnazione promossa avverso il lodo arbitrale del 17.11.2011, così provvede:

- rigetta l'impugnazione con conferma del lodo arbitrale;
- in accoglimento della domanda di parte impugnata, condanna ... alla refusione degli importi pagati da ... a titolo di imposta di registro del lodo azionato e del decreto che ha deliberato l'esecutività del lodo, rispettivamente per E. ...
- condanna ... a rifondere a ... le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in E. ..., oltre spese forfetarie e oneri di legge.

Così deciso in Milano il 29 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Maria Rosaria Sodano

Il Presidente

Baldo Marescotti

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

OGGI 14 LUG. 2015

